



COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

Via S. Boagno 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it

COPIA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 07 del 4 aprile 2014

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) - Approvazione.

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di aprile, alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	CHIERRONI	LUIGI	SI	
3	BARLO	STEFANO		SI
4	ZUNINO	REMO	SI	
5	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
6	ROMANO	CARLO	SI	
7	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
8	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
9	REBAGLIATI	GLORIA	SI	
10	VALLERGA	PIETRO	SI	
11	PESCIO	NICOLO'	SI	
12	CONTINI	ALFONSO		SI
13	BERTOLDI	LUIGI	SI	
14	BELTRAME	MARCO	SI	
15	VENTURINO	CARLA	SI	
16	D'ANNA	PAOLO	SI	
17	MINUTO	LUCA	SI	
TOTALE			15	02

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- Approvazione.**

Il **Sindaco**, Sig. Renato Zunino, svolge la seguente relazione: "Come ho già detto precedentemente la TASI e' il nuovo tributo comunale istituito per finanziare la copertura dei servizi indivisibili forniti dal Comune.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (come definita ai fini dell'imposta municipale propria) di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Cosa significa? Significa che nel caso ci sia un inquilino anch'esso partecipa. Nell'ambito della forbice tariffaria stabilita dalla Legge - che va dal 10 al 30 per cento, - il comune di Celle Ligure ha stabilito nella misura del 10 per cento la quota a carico dell'occupante sull'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMUP. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il Comune di Celle Ligure ha stabilito che il tributo dovrà coprire i seguenti servizi indivisibili:

- Sicurezza
- Viabilità
- Trasporto pubblico locale

Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota, sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- fitti e noleggi
- trasferimenti
- interessi passivi
- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

Con la delibera di determinazione delle aliquote, viene stabilita la percentuale di copertura complessiva dei costi.

Le eventuali detrazioni sono approvate in sede di deliberazione delle aliquote.

Il Comune ha stabilito che il versamento del tributo sia effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di giugno e dicembre, consentendo il pagamento del tributo anche in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno. Questo come avete notato, poi l'avete anche visto e sentito, è il nuovo tributo che sostituisce l'IMU sulla prima casa. Si chiama TASI, la pagano tutti gli immobili e c'è anche questa compartecipazione; noi abbiamo ritenuto di tenerla al minimo per l'inquilino, il 10% e poi vedremo le tariffe sulle quali noi abbiamo fatto la scelta di tariffazione molto bassa. Io non avrei altro da dire. Ci sono interventi merito?

Consigliere **Venturino**: Un chiarimento: allora, qua si parla di sicurezza, viabilità, trasporto pubblico locale, ecc. ecc. Secondo me chi fruisce di questi beni è l'affittuario, il cittadino, che vede la sicurezza, cammina per strada, il trasporto pubblico, per cui un 10% all'affittuario ed un 90% al padrone di casa secondo me non ha senso.

Sindaco: Secondo noi si perché manca la questione della proprietà e l'inquilino è abbastanza disagiato visto che paga gli affitti e ci sembrerebbe alquanto stravagante di pagare anche su un'imposizione che va poi calcolata sulla proprietà stessa. Noi siamo per il 10% per colpire il meno

possibile quelli più deboli cioè i cittadini che comunque lì in quel caso sono famiglie che hanno anche il cospite dell'affitto da pagare..... Noi siamo per mantenere questa posizione.

Consigliere **Venturino**: anche questo è discrezionale per l'Amministrazione ..

Sindaco: Non c'è dubbio, dal 10% al 30%, anche perché poi, parliamoci chiaro, su un alloggio medio possono incidere dai 70 ai 100 Euro l'anno perciò non è che siano terrificanti come cifre per la proprietà stessa. Comunque significa che uno ha la proprietà ... noi siamo un po' per le patrimoniali in questo caso e non per gravare molto sulle famiglie che già pagano l'affitto. Altre domande?

Consigliere **Bertoldi**: Cos'è la locazione finanziaria?

Sindaco: Dunque, locazione finanziaria – dove è scritta? sono leasing, le locazioni finanziarie sono leasing. Altre domande? No, allora passerei all'approvazione: Chi approva alzi la mano, chi si astiene? Chi vota contro? L'immediata esecutività: Chi approva alzi la mano, chi si astiene? Chi vota contro?

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Approvazione.

Preso atto che sono stati resi, all'interno della proposta deliberativa, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

Visto l'art. 48 del succitato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 15
Voti favorevoli	n. 12
Astenuti	n. 02 (Consiglieri Bertoldi e Beltrame)
Voti contrari	n. 01 (Consigliere Venturino)

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Bertoldi e Beltrame) e n. 01 voto contrario (Consigliere Venturino), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CELLE LIGURE
Provincia di Savona

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- Approvazione**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO il Decreto Ministero Interni del 13/02/2014 che ha prorogato al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC....", concernente tra l'altro nel dettaglio per la TASI, l'elenco dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione." e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DATO ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalla Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, nella propria sessione del 20 febbraio 2014, come risulta dall'allegato verbale;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile


PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 – C. 1 -- D. Lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 12/03/2014

Il Responsabile Servizio
Tributi - Attività Prod.-Personale
Eugenio Alpede



DOTT. GIAN LUCA SPERANZA

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

COMUNE DI CELLE
Provincia di Savona

PARERE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

[AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000]

Il sottoscritto Dott. Gian Luca Speranza, con studio in Genova, Via Ilva 4/2, nominato
Revisore dei Conti dell'Ente per il triennio 2012/2015;

VISTI

- a) l'art. 239 del Tuel;
- b) l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ESAMINATI


gli schemi sottoposti dei regolamenti IMU, IUC, TASI e TARI;


ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE

Il Revisore dei Conti
Gian Luca Speranza





**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA DI
SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 18,30 presso la Sala Assessori, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, così come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2009 ed integrata con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 18/03/2010 e n. 22 del 15/05/2012.

Sono presenti i Consiglieri Paolo D'Anna - Presidente, Carlo Romano, Pietro Vallerga e Luca Minuto. Partecipano alla seduta il Sindaco, Sig.- Renato Zunino, il Responsabile del Servizio Tributi - Attività Produttive e Personale rag. Eugenio Alipede.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il rag. Eugenio Alipede.

La Commissione risulta regolarmente costituita ai sensi del comma 5 dell'art. 29 dello Statuto Comunale.

Il Sindaco relaziona illustrando prima la normativa che ha determinato la necessità di adottare i regolamenti in discussione e successivamente le singole bozze chiedendo di cominciare ad esaminare per logica quello relativo al tributo IUC, trattando lo stesso le materie comuni dei singoli altri 3 regolamenti che per sistematicità sono appunto state inserite in quello generale.

Il Presidente D'Anna relazione sulla necessità di dettare indirizzi politici agli uffici per rendere le tariffe più eque possibili pur trattandosi di materia consigliare:

1. Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMUP)

Non vengono effettuati particolari rilievi.

2. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Si informano i consiglieri che verrà modificato l'articolo 6 relativo ai Servizi individuali in relazione al dettato dei regolamenti Ministeriali in itinere.

3. Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Non vengono effettuati particolari rilievi.

4. Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

Non vengono effettuati particolari rilievi.

Non essendovi altro da discutere la Commissione conclude alle ore 19 pertanto i propri lavori, demandando la discussione definitiva al Consiglio comunale.

*Il Segretario verbalizzante
Eugenio Alipede*

*Il Presidente
Paolo D'Anna*



COMUNE DI CELLE LIGURE

**Regolamento per l'applicazione del
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____

Indice

Art. 1 – Istituzione del tributo	3
Art. 2 – Oggetto	3
Art. 3 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 4 – Base imponibile	3
Art. 5 – Decorrenza del tributo	3
Art. 6 – Servizi indivisibili.....	4
Art. 7 – Determinazione delle aliquote.....	4
Art. 8 – Soggetto attivo.....	5
Art. 9 – Soggetti passivi.....	5
Art. 10 – Esclusioni	6
Art. 11– Detrazioni.....	6
Art. 12 – Dichiarazione.....	6
Art. 14 – Versamento e riscossione del tributo	6
Art. 15 – Norme transitorie e finali.....	6

Art. 1 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Celle Ligure, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5 – Decorrenza del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6 – Servizi indivisibili

1. I servizi di cui all'art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Celle Ligure sono i seguenti:

- Sicurezza
- Viabilità
- Trasporto pubblico locale

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- fitti e noleggi
- trasferimenti
- interessi passivi
- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).

Art. 7 – Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al comma 3.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 6, alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Celle Ligure sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del (10 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 11– Detrazioni

1. L'ammontare delle detrazioni, qualora non stabilite dalla legge, sono approvate da parte del Comune in sede di deliberazione delle aliquote.

Art. 12 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

Art. 14 – Versamento e riscossione del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Celle Ligure.

3. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Renato Zunino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art. 32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate
- è stata comunicata in data odierna - Prot. n. _____ alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria

Celle Ligure, li 14 MAG 2011

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria

Celle Ligure, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal _____ a tutto il _____

F.to Il Messo Comunale

Celle Ligure, li _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 14 MAG 2011



Il Responsabile del
Servizio Segreteria
